

ACCREDIA L'Ente Italiano di Accreditamento

"Come Bio comanda" ***Seminario tecnico sul biologico***

Il ruolo dell'ODC nella certificazione biologica

Giovanni Zotta
Ispettore ACCREDIA-DC/DL

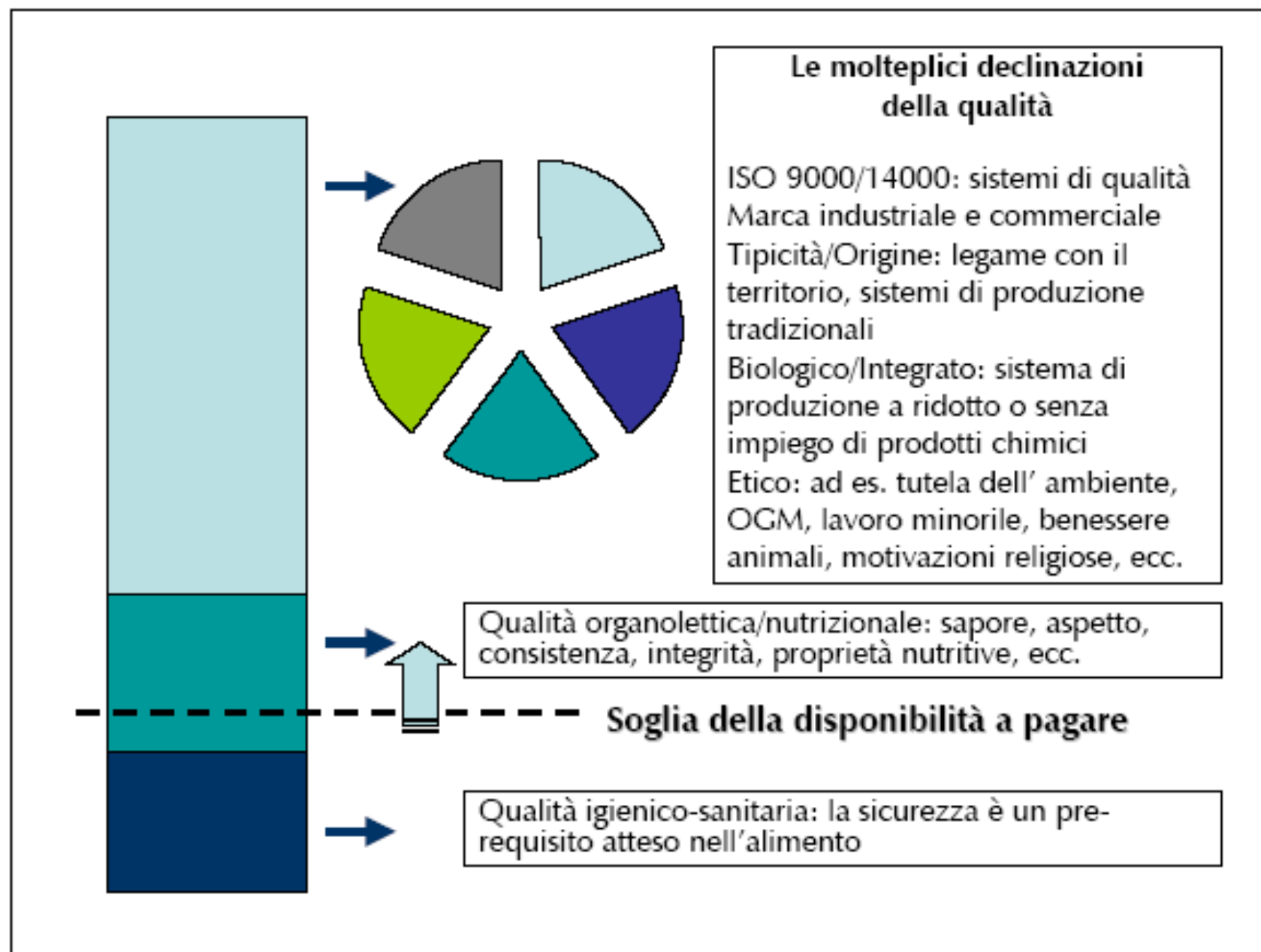
Avepa, Padova
26 ottobre 2017



[Le 12 stelle del biologico](https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xqvPThpUpPk)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xqvPThpUpPk





Fonte: elaborazioni Nomisma

**QUALITA'
AMBITO
COGENTE**

**QUALITA'
AMBITO
VOLONTARIO**

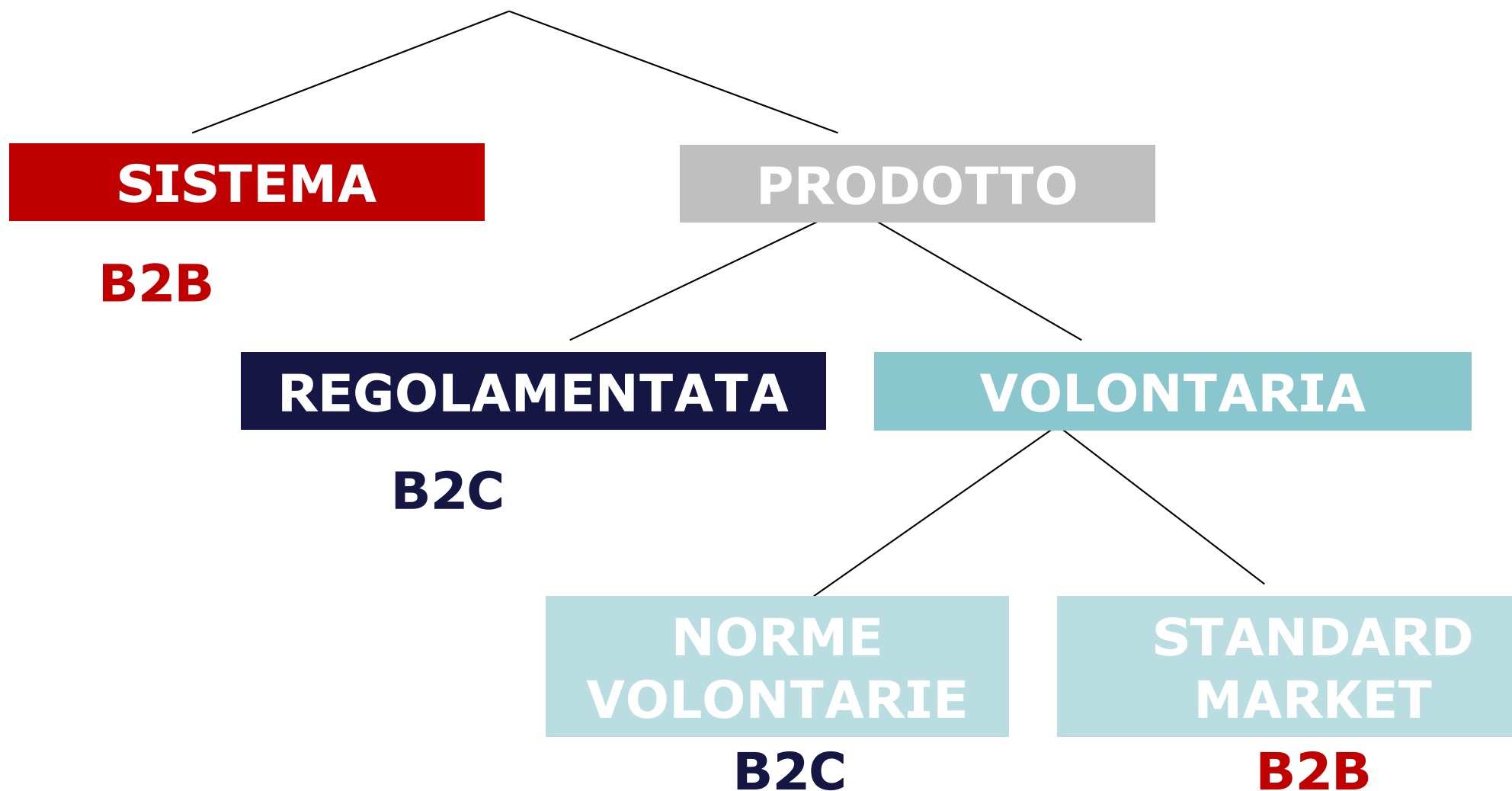
MUST

WANT

dovere

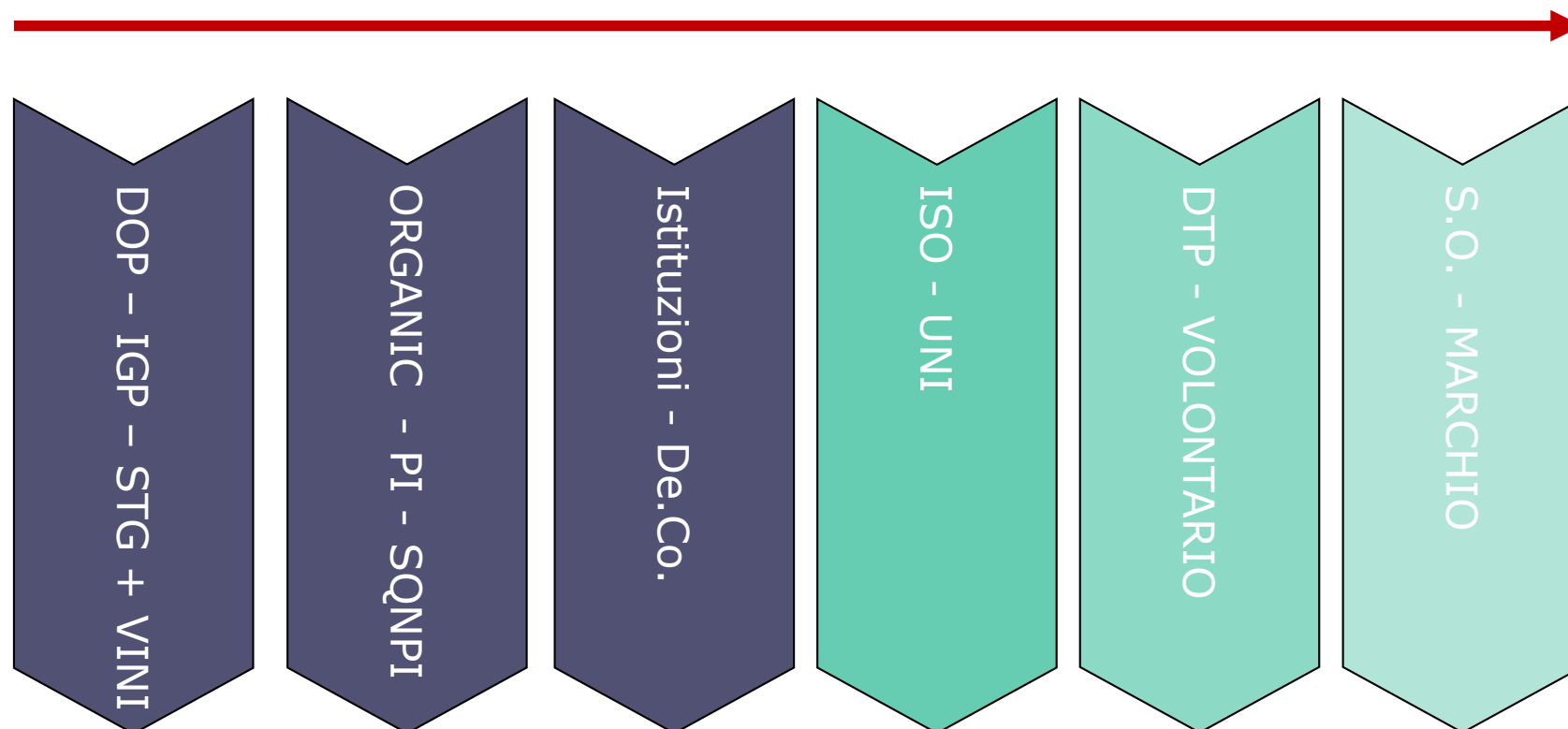
volere

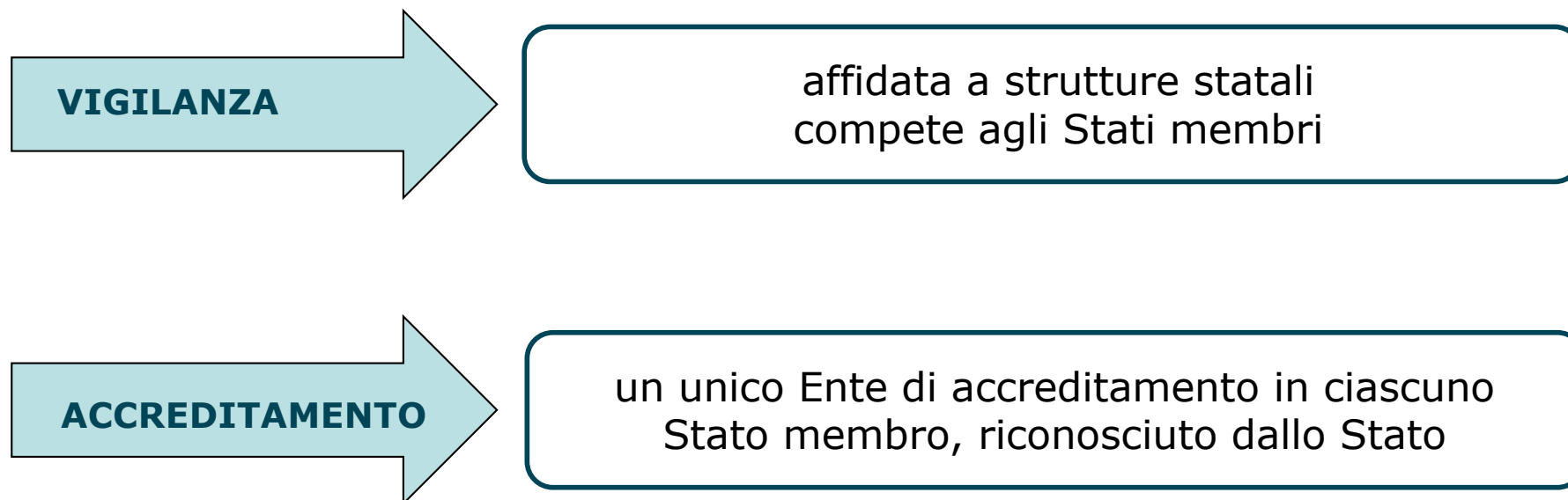
**La certificazione prodotto è in continua evoluzione =
cambia l'ambiente, cambiano le tecniche, cambiano le persone**



**CERTIFICAZIONE
REGOLAMENTATA**

**CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA**



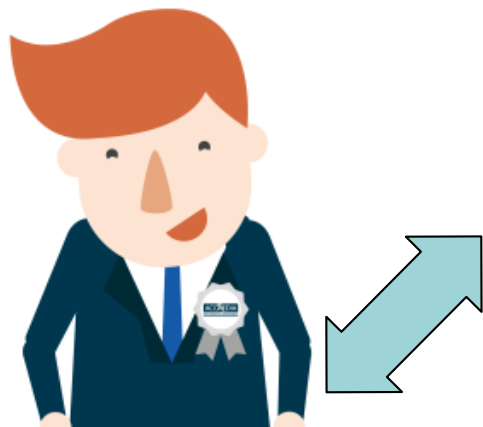


L'accREDITAMENTO è rilasciato a Organismi di valutazione della conformità:

- ☐ **Organismi di certificazione, ispezione, verifica**
- ☐ **Laboratori di prova e taratura**

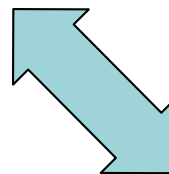
Nei settori:

- ☐ **Volontario**
- ☐ **Cogente**



Vigilanza del mercato

Attività e provvedimenti adottati dalle Autorità Pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi alla normativa UE di armonizzazione o non pregiudicano la salute, la sicurezza, o altri aspetti di pubblico interesse



L'accreditamento **attesta**

il livello di qualità del lavoro di un Organismo

(di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a *requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.*

ACCREDITAMENTO



CERTIFICAZIONE



**CONFIDENZA
AFFIDABILITA'
CREDIBILITA**

ACCREDIA si impegna, attraverso l'implementazione dei propri meccanismi di controllo, **perché il comportamento di tutti gli operatori del mercato (aziende, organismi, ispettori) rispetti alcuni principi fondamentali**, che sono alla base della credibilità delle certificazioni, e delle attestazioni di conformità in genere, agli occhi dell'utente.

COMPETENZA

CORRETTEZZA

INDIPENDENZA

AFFIDABILITA'

IMPARZIALITA'

INTERNAZIONALITÀ

- ✓ **ACCREDIA è un soggetto di diritto privato**
Associazione riconosciuta senza scopo di lucro

- ✓ **Svolge un ruolo di Pubblica Autorità nell'interesse generale**

- ✓ **Opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico**
Autorità Nazionale per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione Europea

- Commissione Interministeriale di Sorveglianza**
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, controlla la struttura e le attività di ACCREDIA verificando la conformità ai requisiti del decreto, attraverso uno specifico piano di sorveglianza (DM 27 luglio 2010)



Valutazione della competenza, indipendenza e imparzialità

**LABORATORI
DI PROVA**

**ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE
ISPEZIONE E VERIFICA**

**LABORATORI
DI TARATURA**

**Valutazione della conformità di prodotti, servizi, professionisti
a regole obbligatorie e norme volontarie**

IMPRESE



ISTITUZIONI



CONSUMATORI

ACCREDIA

President
Vice President
Vice President
Vice President
General Director

Giuseppe Rossi

Vito Fernicola
Massimo Guasconi
Bruno Panieri
Filippo Trifiletti

Certification and Inspection Department

Director
Food Area Manager

Emanuele Riva
Francesco Santini

Testing Laboratories Department

Director
Vice Director

Silvia Tramontin
Federico Pecoraro

Calibration Laboratories Department

Director

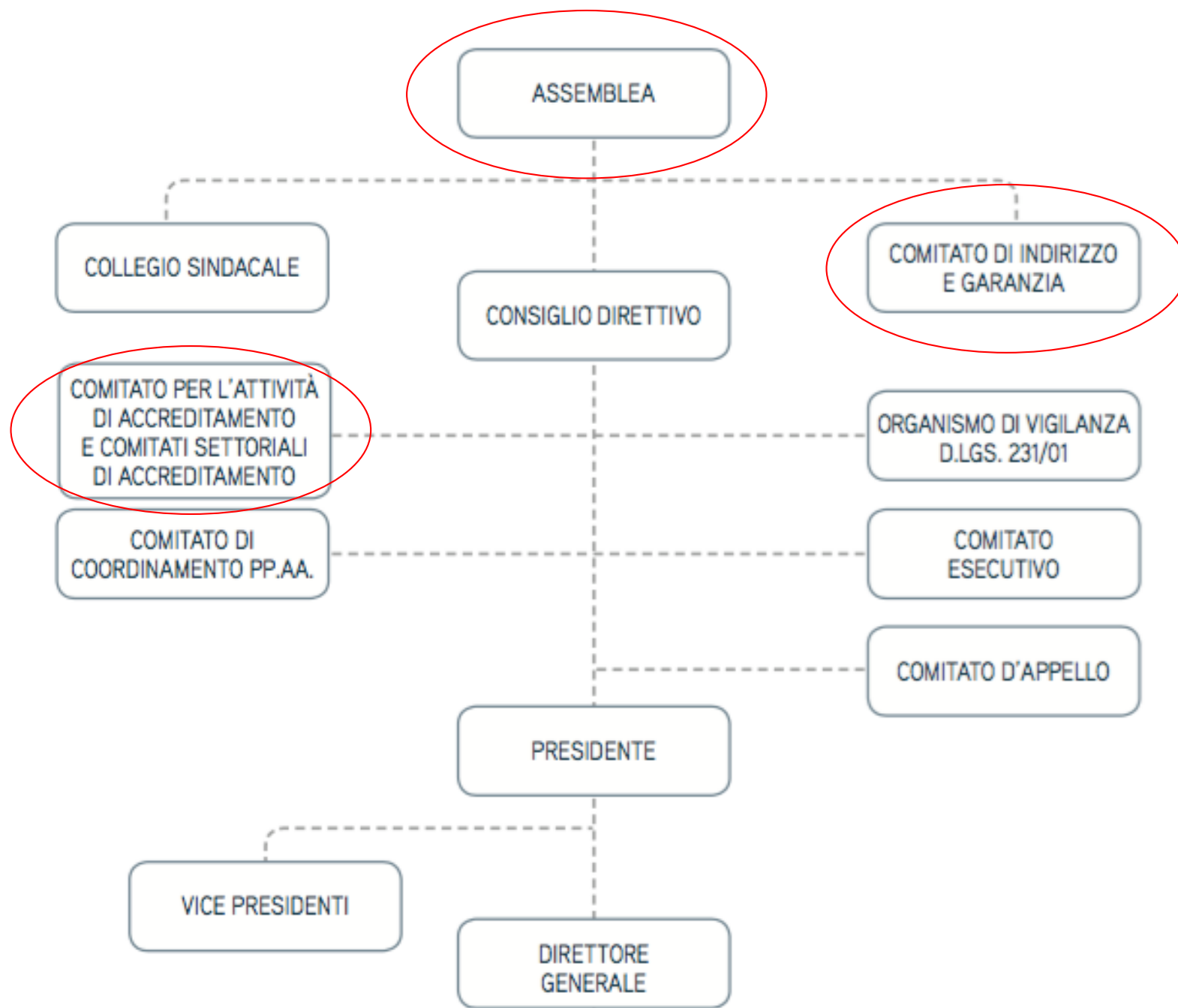
Rosalba Mugno

9 Ministeri

67 Soci

4 categorie di Soci per garantire

- l'equilibrata rappresentanza degli interessi e
 - l'integrazione delle rispettive conoscenze, esperienze e competenze:
- a) Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e di ricerca
 - b) Organizzazioni rappresentative dei produttori di beni e servizi e degli esecutori di lavori
 - c) Associazioni dei soggetti accreditati
 - d) Enti di normazione nazionali, Associazioni di consumatori, utilizzatori, per la protezione dei rischi e dell'ambiente, soggetti interessati alle attività dell'Ente



VERIFICA INIZIALE

Accredia accerta il rispetto dei requisiti normativi e delibera il rilascio dell'accREDITAMENTO: l'organismo o laboratorio è ufficialmente accreditato e può utilizzare il marchio Accredia quale elemento di garanzia per il mercato.

L'ACCREDITAMENTO DURA QUATTRO ANNI

Accredia svolge verifiche periodiche per controllare il mantenimento nel tempo degli standard di competenza, indipendenza, imparzialità e affidabilità tecnica. Se l'organismo o laboratorio risulta irregolare durante una verifica, Accredia può ridurre, sospendere o revocare il suo accREDITAMENTO.

RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

A conclusione del ciclo di accREDITAMENTO, Accredia procede al rinnovo con una nuova verifica generale.

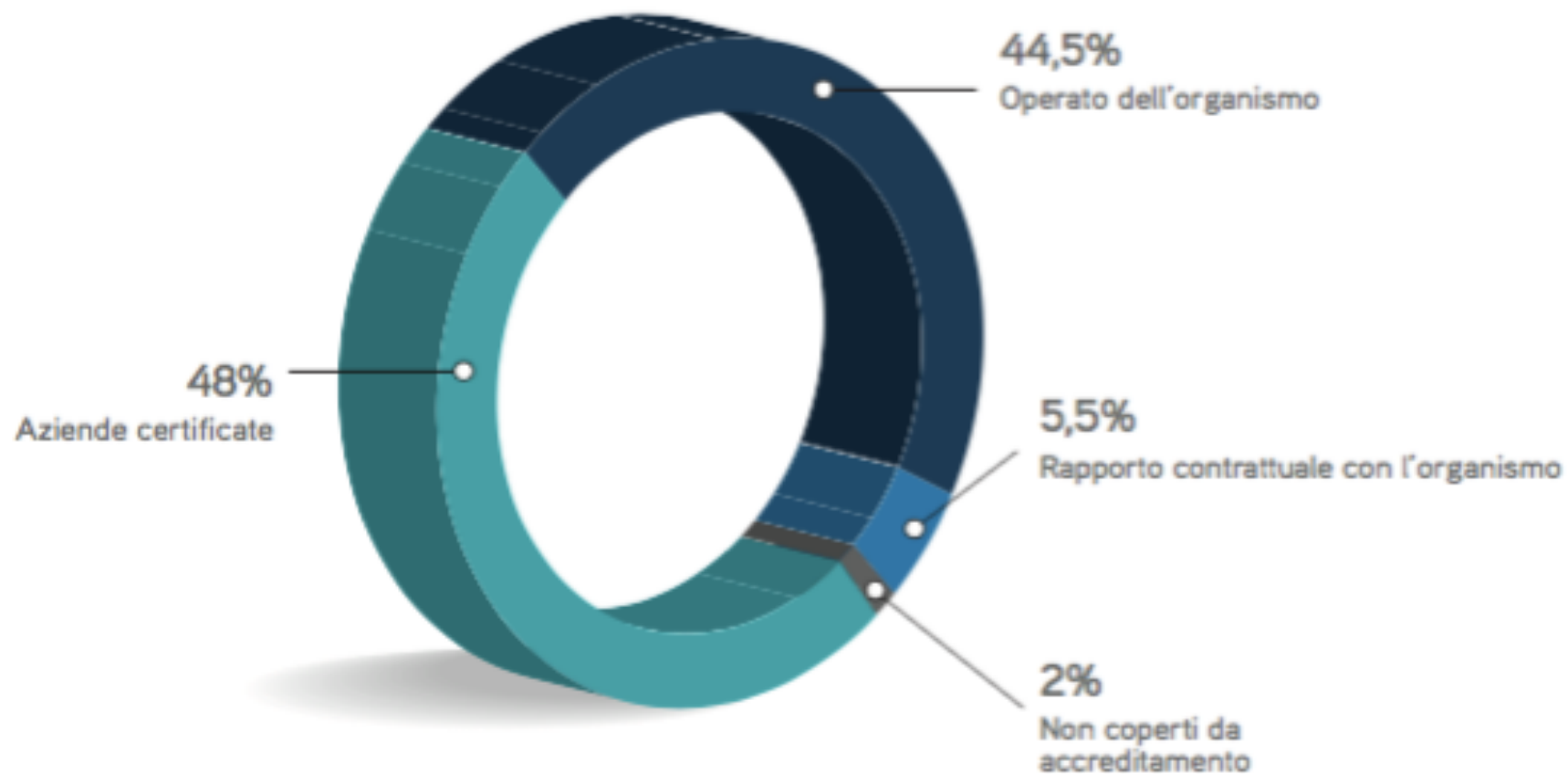
342
organismi
di certificazione,
ispezione e verifica



143.600
siti aziendali
con sistema
di gestione
certificato



Figura 16 - OGGETTO DEI RECLAMI 2016



ACCREDITAMENTO



CERTIFICAZIONE



CONFIDENZA

“atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un **determinato prodotto** o servizio è conforme ad una **specifica norma**”



A CHI È RIVOLTA

Essenzialmente al

CONSUMATORE FINALE

al quale fornisce garanzie di qualità
(ed in alcuni casi anche di provenienza e tipicità)
garantite e controllate

Deve garantire **VALORE AGGIUNTO**

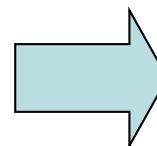
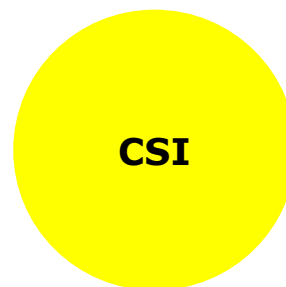
Cambiano le attese del consumatore,
cambiano le tecniche produttive
Cambiano le tecniche di controllo

CERTIFICAZIONE DINAMICA

Le **parti che hanno un interesse nella certificazione** comprendono, in modo non esaustivo:

- a) clienti degli organismi di certificazione
- b) clienti delle organizzazioni i cui prodotti sono certificati;
- c) autorità governative
- d) organizzazioni non governative
- e) consumatori ed altri membri della società

**COMITATO DI
SALVAGUARDIA PER
L'IMPARZIALITA'**



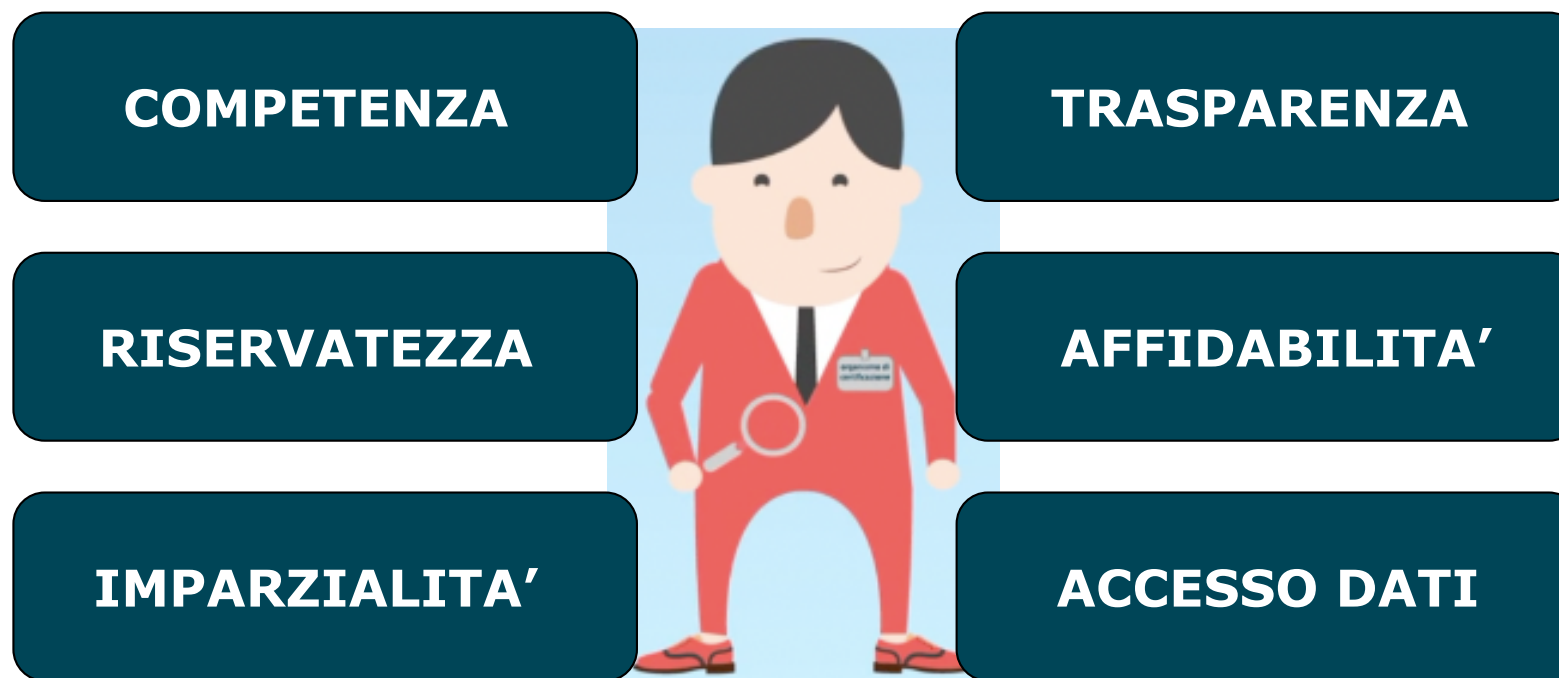
**ANALISI DEI
RISCHI PER
IMPARZIALITA'**

I principi non sono requisiti

ma sono vincolanti per l'accreditamento e sono enunciati nell'APPENDICE A della UNI CEI EN 17065

Imparzialità

È necessario che gli organismi di certificazione ed il relativo personale **siano imparziali e siano percepiti come tali**, per infondere **fiducia** nelle loro attività e nei relativi esiti.



I rischi per l'imparzialità comprendono pregiudizi che possono derivare da:

a) Minacce derivanti da interessi propri: minacce che provengono da una persona o organismo che agisce nel suo proprio interesse. Una preoccupazione legata alla certificazione, quale minaccia all'imparzialità, è costituita dall'interesse proprio di natura finanziaria;

b) Minacce derivanti da auto-valutazione: minacce che provengono da una persona o organismo che riesamina il proprio lavoro. Effettuare audit di sistemi di gestione di un cliente, al quale l'organismo di certificazione ha fornito prestazioni di consulenza relative ai sistemi di gestione e altre certificazioni di prodotto, dovrebbe essere considerata una minaccia di autovalutazione;

c) Minacce derivanti da familiarità (o da fiducia): minacce che provengono da una persona o organismo che ha troppa familiarità o fa troppo affidamento, su un'altra persona invece di cercare l'evidenza dell'audit;

d) Minacce derivanti da intimidazioni: minacce che provengono da una persona o da un organismo che ha la percezione di essere oggetto di coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito o denunciato ad un superiore

Il **controllo indipendente** è in grado di rafforzare la **confidenza dei consumatori e dei retailer** nei confronti del prodotto o dell'azienda, **rafforzando i consumi e gli acquisti**



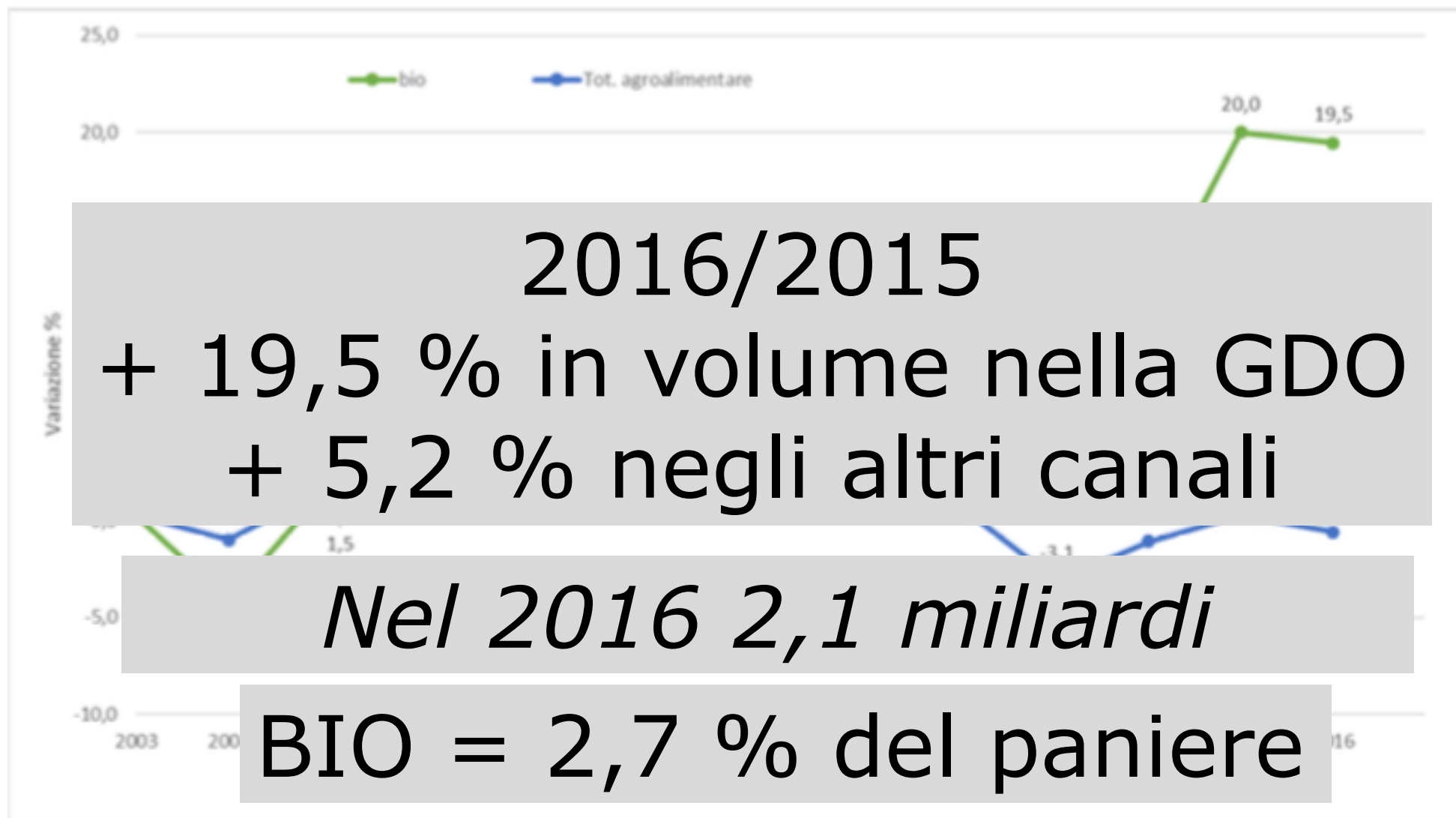
La produzione biologica in Italia è disciplinata dal

- Reg. CE 834/2007
- Reg. CE 889/2009
- Reg. CE 392/2013
- Reg. CE 1235/2008 – 1842/2016
- DM applicativi
- Reg.to XXXX/XXXX di prossima pubblicazione

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Valutazione della conformità - requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

RT 16 rev 4 - Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche

Variazione % annua dei consumi bio in valore nella GDO e confronto con l'agroalimentare



mipaaf
ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



**OPERATORI BIOLOGICI
PRODOTTI BIOLOGICI**



La produzione biologica è un **sistema globale** di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato:

- sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali,
- un alto livello di biodiversità,
- la salvaguardia delle risorse naturali,
- l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una **duplice funzione sociale**, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

ORGANIC

SOSTEGNO AL REDDITO

VISTA LA VOLONTA' DI

CERTIFICARSI

QUALI PASSI

DOBBIAMO COMPIERE ?

PRODUZIONE BIOLOGICA



Notifica

Reg. to ODC

Contratto

COINVOLGIMENTO

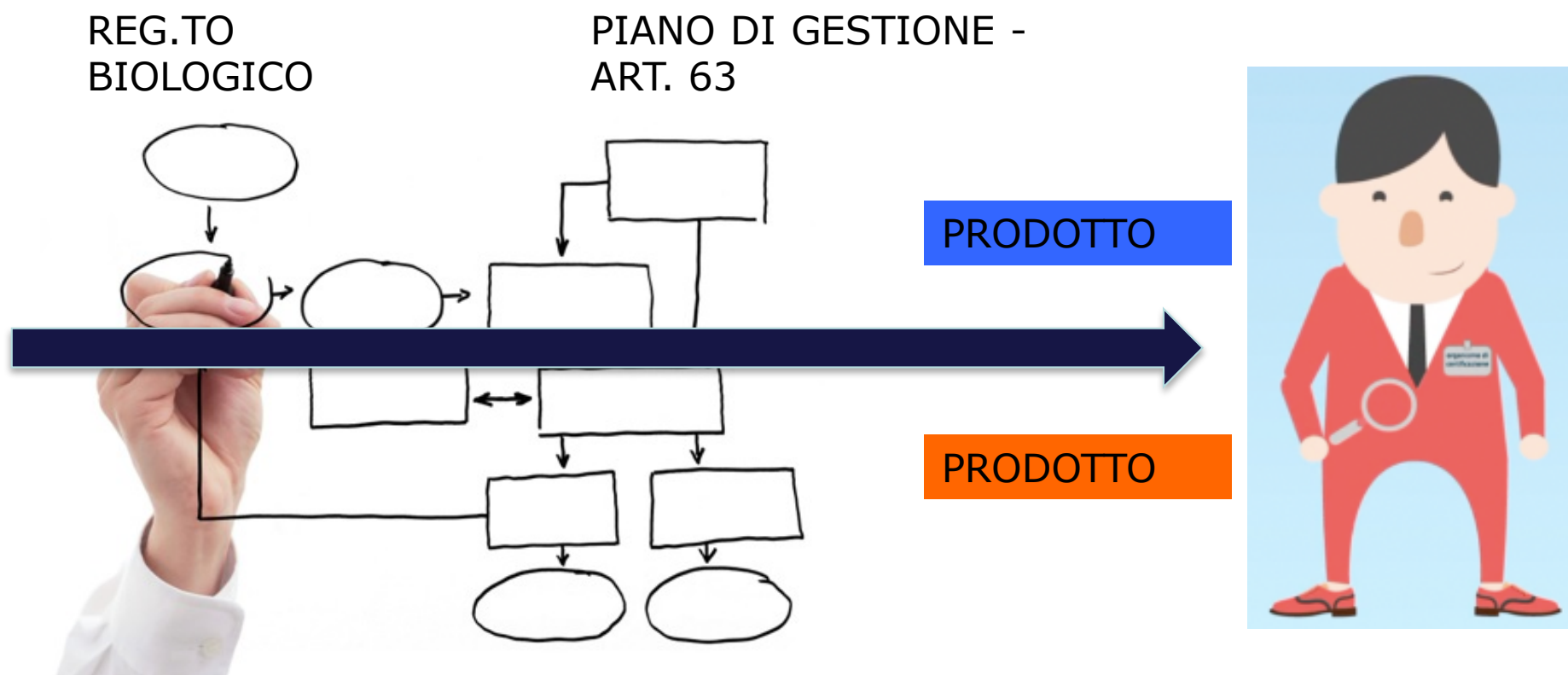
art. 63 Reg CE 889/08

In particolare è previsto che **l'operatore responsabile**, la prima volta che applica il regime di controllo, rediga:

- una **descrizione completa dell'unità**, degli stabilimenti e dell'attività;
- una **descrizione delle misure concrete** che sono adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE n. 834/2007, ed in particolare dei requisiti tecnici descritti nel Reg. CE n. 889/2008,
- una **descrizione delle misure precauzionali** atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati e le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la catena di produzione dell'operatore. Se del caso, le descrizioni e le misure suddette possono rientrare nell'ambito di un sistema di qualità istituito dall'operatore

IMPEGNO = art. 63 Reg CE 889/08

Un chiarimento



Certificazione di LOTTO

Certificazione su LICENZA



notifica

**ANALISI DEI
RISCHI PER
IMPARZIALITA'**



**VISITA DI
INGRESSO**

**CLASSIFICAZIONE
OPERATORE IN
BASE AL RISCHIO**

CONTROLLO ORDINARIO

CONTROLLO RINFORZATO

ANALISI DEI DATI

VALUTAZIONE

RIESAME

DECISIONE

RICORSI

RECLAMI

Documento Giustificativo – art 29, par 1 Reg CE 834/07



è il documento che

- **attesta la conformità e l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo dell'ODC** per la specifica attività notificata, nonché
- **riporta le informazioni di base delle attività svolte** (informazioni di base delle attività svolte, delle strutture, delle superfici e se del caso degli animali allevati),
- **Permette l'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici** depositato presso le Autorità competenti per il territorio in cui ricade l'azienda stessa (Assessorati Agricoltura, MiPAAF).

Il Documento Giustificativo **ha validità 36 mesi**, ma deve essere rinnovato ad ogni notifica di variazione che comporti modifiche dei dati in esso contenuti; è redatto in lingua italiana ed inglese.

Certificato di conformità (art 7 DM 18231/12)

gli ODC emettono, su richiesta dell'operatore, il "certificato di conformità" (**solo se associato al documento giustificativo**), contenente **l'elenco dei prodotti certificati** per i quali l'operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità.

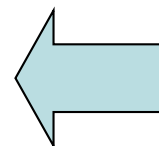


**ANALISI DEI
RISCHI PER
IMPARZIALITA'**



AGRICOLTURA UE
IT-BIO-015
cod. Op. XXXXX

**IN
CONVERSIONE**



Certificato di conformità

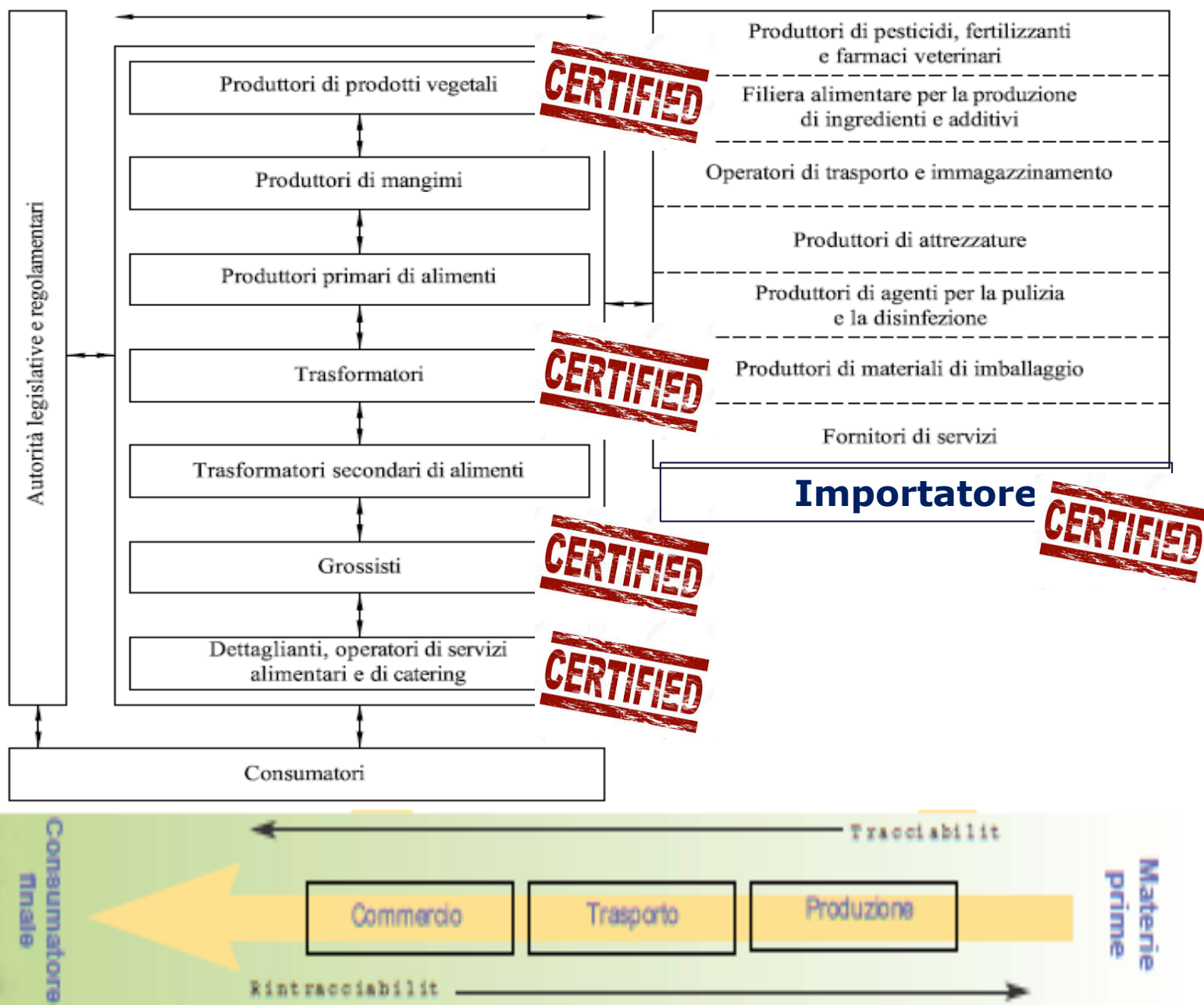
Documento giustificativo



figura

1

Esempio di comunicazione all'interno della filiera alimentare



Certificato di transazione

I certificati di transazione e di controllo per l'importazione sono documenti previsti solo per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007.

È il documento emesso eccezionalmente dall'OdC, in condizioni di controllo rinforzato, ovvero che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti, che riportano i dati precisi di una o più transazioni effettuate dal Fornitore e i relativi prodotti e quantitativi transati.

Certificato di importazione

documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Unione Europea, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sulla produzione biologica.

Applicativo dal 19/09/2017 il nuovo certificato elettronico (Reg.to 1842/16), allineato al sistema TRACES, che segue i movimenti dei prodotti alimentari nell'UE.

**CLASSIFICAZIONE
OPERATORE IN
BASE AL RISCHIO**

BASSO RISCHIO

MEDIO RISCHIO

ALTO RISCHIO

In base alle disposizioni contenute nel Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i., i criteri per l'esecuzione dei controlli e la frequenza degli stessi dovrebbero essere determinati attraverso un'analisi dei rischi, che tenga conto almeno dei seguenti elementi:

- 1) dimensioni delle imprese;
- 2) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale;
- 3) risultanze di controlli precedenti.

Il controllo di conformità fondato sull'analisi dei rischi ha come obiettivo, in prima istanza, di

a) prevenire l'immissione in commercio di prodotti che non corrispondono alle norme comunitarie e nazionali, ed in seconda istanza, di

b) individuare e di eliminare le partite NC comunque immesse sul mercato

Tabella 1: PRODUZIONE VEGETALE (limiti ≥ 5.4 MEDIO; ≥ 8.4 ALTO)

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO	MEDIO	BASSO
Coltura Praticata	- protette - Vivastiche sementiere - frutticole - riso - uva da tavola (3)	-Ortaggi pieno campo - Vite -Olivo - Colture industriali a rischio OGM -Colture non food -Raccolta spontanea (2)	Quanto non presente in alto e medio (1)
Metodi di produzione adottati	biologici, non biologici sullo stesso macrouso (3)	Biologici e in conversione sulle stesse colture. Biologici, non biologici su diversi macrousi (2)	Biologici (1)
Superficie aziendale	Superiore a 50 Ha (2,1)	Da 15 a 50 Ha (1,4)	Inferiore a 15 Ha (0,7)
Non Conformità rilevate nel triennio precedente	≥ 1 infrazione (4,5)		0 (1,5)
Non Conformità rilevate nel anno precedente		1 irregolarità (3)	0 (1,5)

Tabella 2: PRODUZIONE ANIMALE (valori limiti ≥ 5.4 MEDIO; ≥ 8.4 ALTO)

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	ALTO	MEDIO	BASSO
TIPOLOGIA	Carne/latte/uova/prodotti dell'alveare (3)	- (2)	Riproduzione (1)
Metodo di produzione zootecnico adottati	biologico, non biologico (3)	Biologico e in conversione (2)	Biologico (1)
Dimensione dell'allevamento (espresso in UBA/arnie);	> 80 UBA o a 500 arnie (2,1)	Da 30 a 80 UBA o da 100 a 500 arnie (1,4)	< 30 UBA o a 100 arnie (0,7)
Non Conformità rilevate nel triennio precedente	≥ 1 infrazione (4,5)		0 (1,5)
Non Conformità rilevate nell'anno precedente		1 irregolarità (3)	0 (1,5)

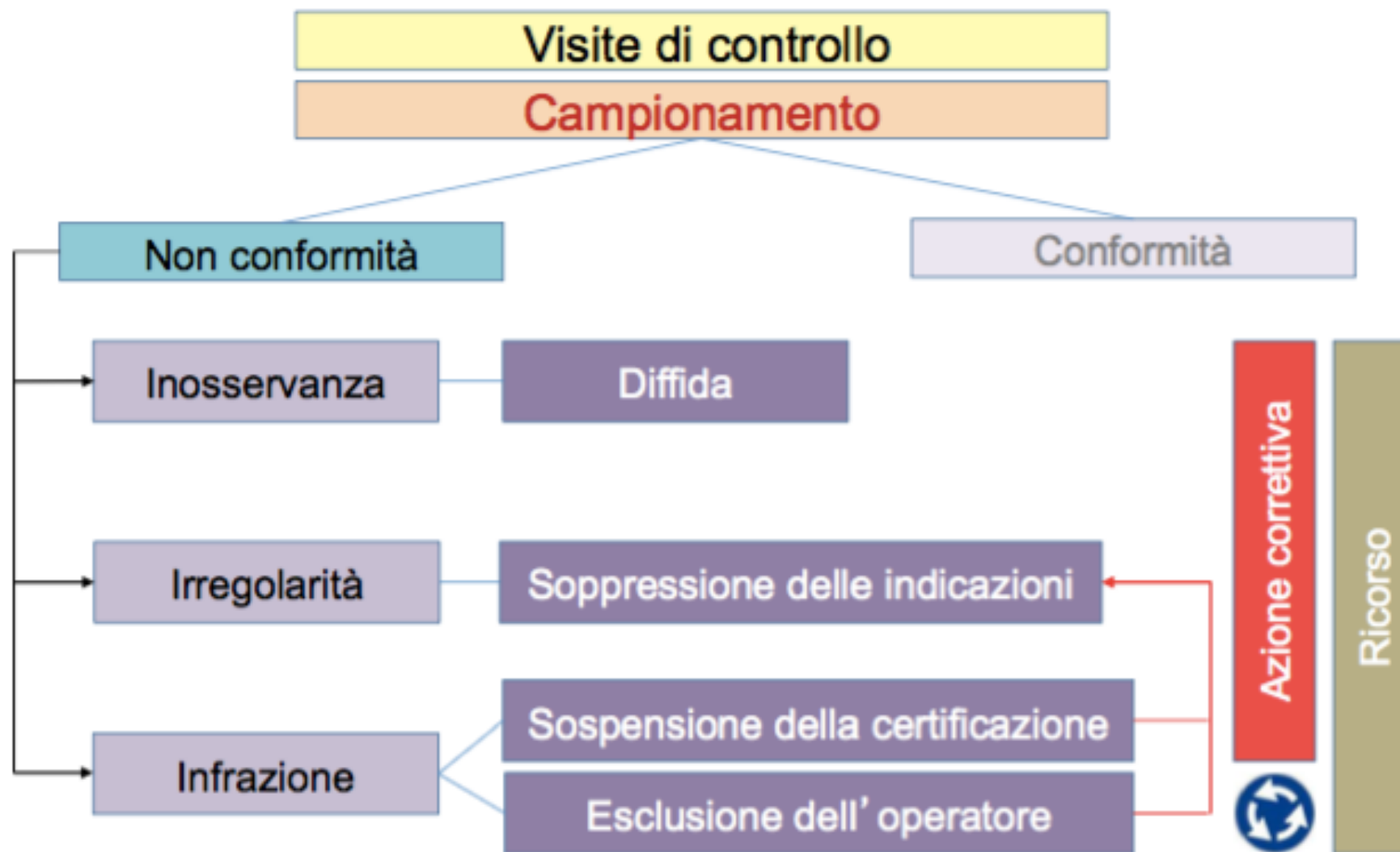
I controlli sulle attività produttive, ad esclusione delle attività di prova, si distinguono in (**RT 16 r.4**):

CONTROLLO ORDINARIO

(**con preavviso** o **senza preavviso**):

sopralluogo che **copre tutte le attività svolte dall'operatore** ai fini della determinazione del mantenimento dell'idoneità dell'operatore al regime di controllo CE della produzione biologica (può essere condotto in più momenti).

Nel caso di controlli senza preavviso nessuna comunicazione preventiva deve essere fornita all'operatore.



L' Organismo di controllo deve verificare in merito alla risoluzione della non conformità e all' eliminazione delle cause che le hanno generate

Reg.to 392 - DM 15962 - DM 18096

Inosservanza - di cui all'articolo 3 del D.M. n. 15962/2013: si configura come **un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione** e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per **non avere effetti prolungati nel tempo** e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'ODC., di una **diffida**.



Irregolarità - di cui all'articolo 4 del D.M. n. 15962/2013: si configura come **un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione** e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per **non avere effetti prolungati nel tempo** e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'ODC., della **soppressione delle indicazioni biologiche**.



Infrazione - di cui all'articolo 5 del D.M. n. 15962/2013: si configura come **un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione** e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'ODC e si caratterizza per **avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore**. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'ODC., della **sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo**.



Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del **DM 15962 20/12/2013**, sono suddivise nelle seguenti aree:

Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;

Area dei Documenti di Certificazione;

Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;

Area delle norme di Produzione Vegetale;

Area delle norme di Produzione Zootecnica;

Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;

Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;

Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;

Area delle Specifiche di Prodotto;

Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;

Area della Reiterazione delle Non conformità.

I tempi di trasmissione delle non conformità agli operatori, all'autorità competente sono definite nel **DM 18096 26/09/2014**



(articolo 4, decreto ministeriale 26 settembre 2014)



(articolo 5, decreto ministeriale 26 settembre 2014)



(articolo 6, decreto ministeriale 26 settembre 2014)

Area Prescrizioni generali previste dal sistema di controllo

Codice NC	Non conformità	Tipologia NC	Misura
C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione della certificazione (6 mesi)

Area Norme di produzione vegetale

Codice NC	Non conformità	Tipologia NC	Misura
D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattato con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione (Ritorno in conversione per 12 mesi)
D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione	Infrazione	Sospensione della certificazione (6 mesi) (Ritorno in conversione per 24/36 mesi)

(allegato decreto ministeriale 20 dicembre 2013)

Area Specifiche di prodotto

Codice NC	Non conformità	Tipologia NC	Misura
12.01	Presenza di prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia prevista dal decreto ministeriale 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli OGM	Irregolarità	Soppressione
13.01	Presenza non accidentale a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate e di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione (1 mese)

(allegato decreto ministeriale 20 dicembre 2013)

l'ICQRF (03/07/15) ritiene che **nelle situazioni di seguito indicate** siano necessarie misure di controllo rinforzato:

1. operatori **soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS"** (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, cioè, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
2. operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
3. operatori oggetto di specifiche **indagini di natura penale**;
4. in **casi di particolare gravità**, a richiesta dell'autorità competente.

**PIANO
RINFORZATO**

- a) una **visita ispettiva immediata – non annunciata** - presso l'operatore segnalato, con redazione di un **bilancio di massa** del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il **prelievo di campioni** da sottoporre ad analisi;
 - b) **ulteriori attività ispettive – non annunciate - e di prelievo campioni** da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall'OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.
- Si applicano anche **agli operatori che sono stati sospesi** ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo.
 - Il rientro dell'operatore nel sistema di controllo dovrà essere nella classe di rischio più alta.
 - Nelle fasi in cui è attivo il controllo rinforzato l'operatore non può cambiare OdC.
 - I costi derivanti dal controllo rinforzato sono a carico degli operatori.

Gli operatori ai cui applicare un piano rinforzato sono:

- coloro che rientrano nella direttiva ministeriale n. 13318 del 3 luglio 2015;
- coloro che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area **con sospensione di tre mesi**;
- coloro che cambiando OdC erano sottoposti a Piano di Sorveglianza Rinforzato dall'OdC precedente;
- coloro che sono stati **esclusi dal sistema al loro rientro** (nei cinque anni successivi all'esclusione) dovranno essere sottoposti a piano rinforzato fino al recupero dell'affidabilità dimostrabile da sistematica conformità allo schema;
- coloro che **appartengono a filiere** per le quali le autorità competenti prescrivono controlli rinforzati.

**PIANO
RINFORZATO**

Nel periodo in cui gli operatori sono sottoposti a Piani di Sorveglianza Rinforzato l'OdC applicherà il **sistema di certificazione basato sulla dichiarazione di conformità di ogni singolo lotto**; la motivata determinazione della durata del piano rinforzato è a carico dell'OdC.

Gli operatori devono, oltre a richiedere il DG e il CC al fornitore, **verificare sul sistema SIB la rispondenza** di detti documenti e mantenerne evidenza oggettiva

A fronte di quanto sopra esposto, l'Autorità competente ritiene che le filiere a rischio, comprensive della soglia critica dei quantitativi, cui si debbano applicare le procedure sopra indicate sono le seguenti:

Cereali, soia e altre proteaginose: TON 40 per transazioni con lo stesso operatore

Olio EVO: TON 15 per transazioni con lo stesso operatore

Pomodoro da industria: TON 300 per transazioni con lo stesso operatore

Riso: TON 15 per transazioni con lo stesso operatore

Riepilogando ...



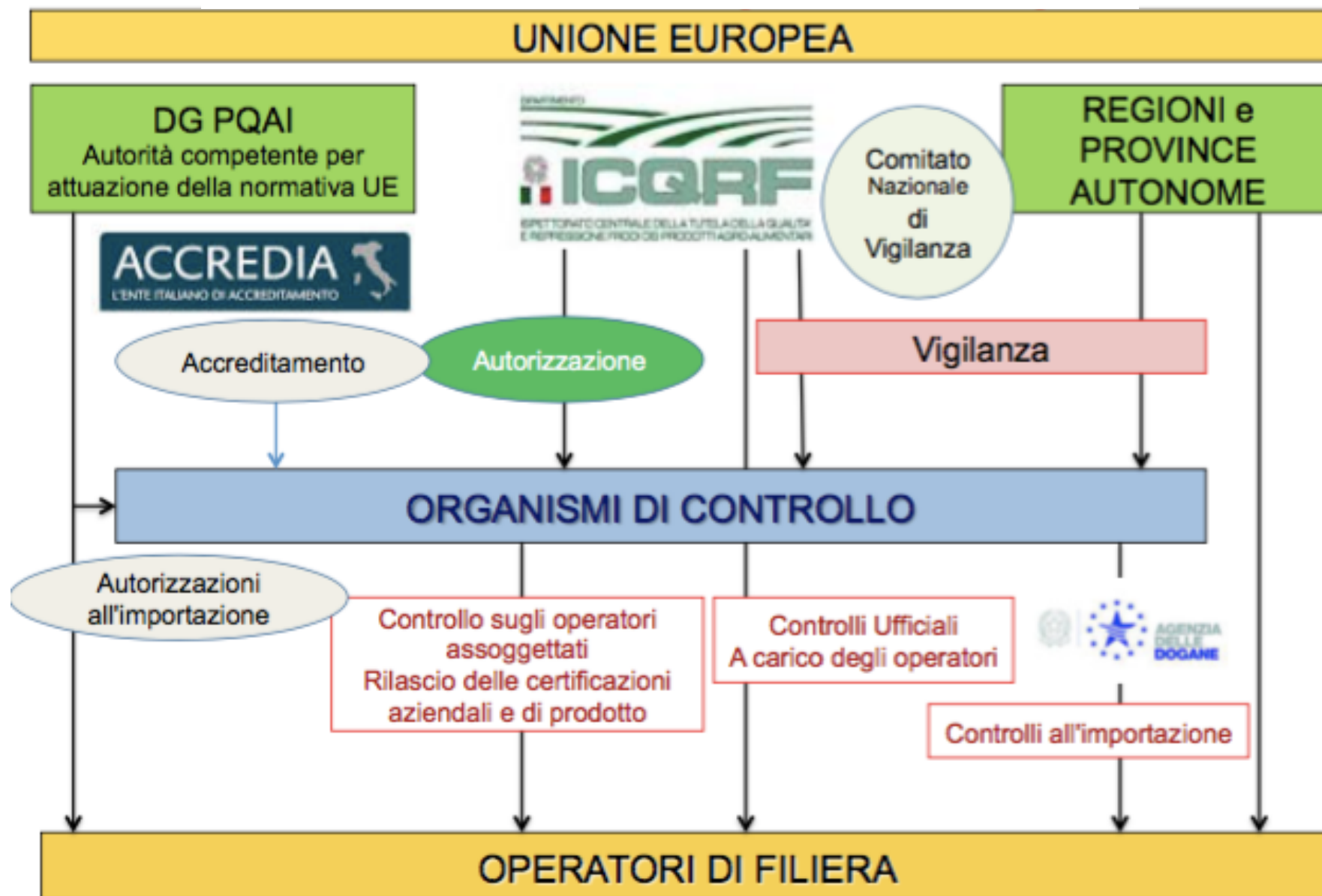
hanno gli obblighi e le responsabilità che competono a chi produce, trasforma, commercializza prodotti alimentari



esercitano l'attività di controllo e certificazione degli Operatori che hanno inviato la notifica

forniscono alle PPAA i dati sulle Aziende controllate e una relazione dettagliata della loro attività





MiPAAF

- è l'Autorità Pubblica di riferimento
- è il Referente a livello europeo
- autorizza gli Organismi di Controllo (OdC)
- esercita l'attività di sorveglianza sugli OdC
- gestisce le banche dati nazionali



Regioni

- ricevono le notifiche dagli Operatori
- costituiscono gli Albi delle Aziende
- esercitano l'attività di sorveglianza sugli OdC



REGIONE DEL VENETO

NAC, ICQ, ecc.

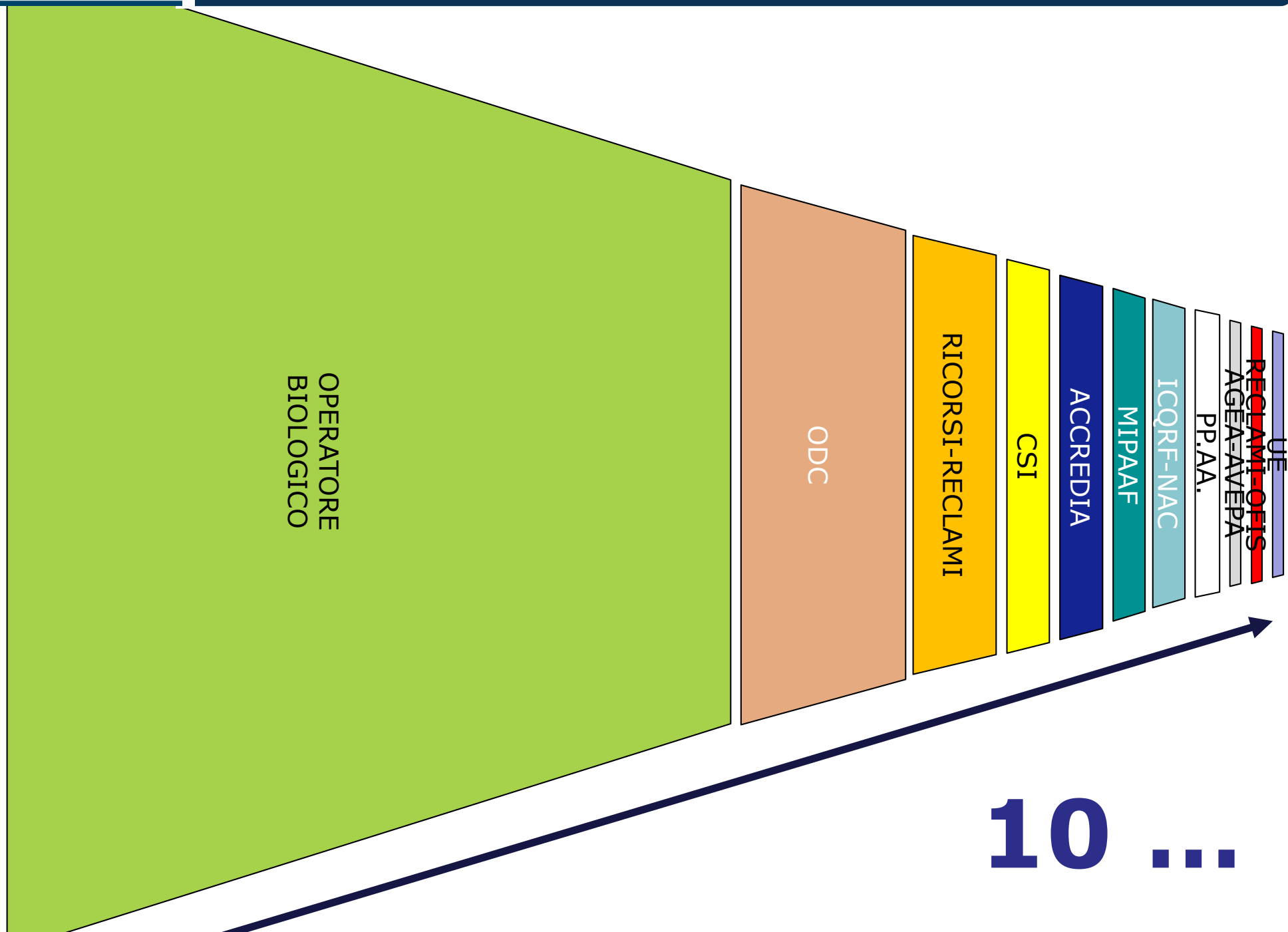


- attività di controllo e vigilanza sul mercato

ACCREDIA

- accreditamento degli OdC





SEMENTI IN DEROGA ROTAZIONE COLTURALE

TRANSAZIONI ON LINE

TARIFFARIO UNIVOCO

TRACCIABILITA'
BIO/CONV

COMPETENZE ISPETTORI

COSTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO

SCELTA ECONOMICA (PSR) O CULTURALE

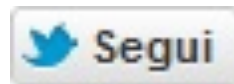
OMOGENEITA'
SERVIZIO
SUL
TERRITORIO

FRODI



Grazie per l'attenzione

www.accredia.it



info@acciaia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di taratura